

CAMERA DEI DEPUTATI N. 872

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

(SPERONI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

(URBANI)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(MARONI)

E CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(BIONDI)

—
Modifica dell'articolo 122 della Costituzione

—
Presentato il 7 luglio 1994
—

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'imminenza del rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario (previsto per la prima metà del 1995) rende urgente una riflessione non solo sul sistema elettorale regionale e sulla stessa forma di governo regionale, ma anche e soprattutto sull'individuazione del livello costituzionale più idoneo e degli organi competenti a disciplinare tali materie, che sempre più assumono carattere essenziale per la completezza dell'ordinamento democratico, pluralistico e decentrato.

A distanza di quasi cinquant'anni dall'approvazione della Carta costituzionale del 1948 non appare certo eversivo l'approfondimento dei contenuti dell'articolo 122, tanto più che la timidezza del Costituente nell'affidare all'autonomia delle singole regioni (ovviamente, una volta elette) la determinazione del sistema di governo regionale trovava giustificazione, allora, nell'innovatività della forma di Stato che si andava definendo (il cosiddetto « Stato regionale », per usare la formula di Gaspare Ambrosini) e nelle seppur implicite diffi-

denze nei confronti del decentramento, tipiche delle concezioni centralistiche ereditate dal liberalismo giolittiano e dallo stesso fascismo.

Comunque, va ricordata opportunamente la stessa vivacità del dibattito sul punto all'Assemblea costituente (seduta del 16 luglio 1947: si vedano gli atti relativi, pagina 5824), che ha in ogni caso sottolineato la specificità della forma di governo e del sistema elettorale delle regioni, prevedendo che tali materie fossero disciplinate con apposita legge della Repubblica, modificando l'originario progetto, secondo il quale il sistema di elezione dei consigli regionali doveva « essere conforme a quello per la formazione della Camera dei deputati ».

Ma una aggiornata riflessione in materia inevitabilmente deve tener conto dell'odierno dibattito in corso a proposito delle forme più compiute di regionalismo e dello stesso federalismo — come del resto espressamente sottolineato nelle dichiarazioni programmatiche del Governo — e, doverosamente, delle conclusioni raggiunte più di recente in sede parlamentare, vale a dire del progetto di riforma costituzionale approvato in sede referente dalla Commissione parlamentare per le riforme istituzionali (A. C. 3597, XI e A. S. 1789, XI), che aveva proposto una nuova formulazione dell'articolo 122 della Costituzione (articolo 22), che affidava all'autonomia delle regioni stesse la possibilità di definire la forma di governo regionale.

Sulla base di tali premesse di tipo storico e metodologico, si propone pertanto il presente disegno di legge costituzionale.

Innanzitutto, una riflessione sulle possibili modifiche dell'articolo 122 della Costituzione può rappresentare l'occasione per una « prima tappa » in vista di una più complessiva ed organica riforma della Costituzione in senso presidenzialistico, certamente al momento tutta da approfondire.

A tal fine, si propone che nella nuova versione dell'articolo 122 della Costituzione il primo comma — e la rilevanza vuole essere non meramente logico-espositiva — contenga una prima « pietra mi-

liare » della forma di governo regionale (per il resto affidata all'autonomia della regione), vale a dire l'elezione del presidente della giunta a suffragio universale e diretto.

Inoltre, parimenti si affida alla autonomia discrezionale delle regioni la determinazione del numero e delle modalità di elezione dei consiglieri regionali, secondo un sistema elettorale uninominale maggioritario.

Le predette indicazioni, cui si vuole assegnare rilevanza costituzionale, rappresentano a ben guardare una prosecuzione della tendenza che ha già cominciato a profilarsi nella scorsa legislatura — sia pure con leggi largamente imperfette — nel senso di forme di elezione popolare diretta dei sindaci e dei presidenti delle province, da un lato, e di sistemi elettorali maggioritari ed uninominali dall'altro, che pur necessitano di un completamento in tempi rapidi.

In ogni caso, al fine di evitare possibili « vuoti » di normazione costituzionale, opportunamente si prevede l'intervento e la vigenza della legislazione statale in materia, in via sussidiaria, qualora la regione non approvi le disposizioni legislative riguardanti il sistema elettorale regionale e le modalità di elezione del presidente e di formazione della giunta regionale, a causa delle più svariate ragioni: ad esempio, o per una precisa scelta di non intervento, o per inerzia, oppure per l'impossibilità di raggiungere la maggioranza qualificata prescritta.

Per queste ragioni si propone il presente disegno di legge costituzionale — di cui si raccomanda una tempestiva approvazione da parte del Parlamento, stante la già ricordata imminenza della consultazione elettorale per il rinnovo delle assemblee regionali — che vuole rappresentare un piccolo, ma significativo, « tassello » per la definizione di un nuovo e più spiccato decentramento da una parte, e sulla forma di elezione diretta del capo dell'esecutivo regionale, nonché su sistemi elettorali maggioritari ed uninominali, dall'altra.

Pertanto, con l'articolo unico del disegno di legge costituzionale riguardante la

modifica dell'attuale articolo 122 della Costituzione, si prevede in primo luogo l'elezione del presidente della regione a suffragio universale e diretto (primo comma).

Sulla base di questa impostazione definita costituzionalmente, si prevede che con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio regionale può stabilire le modalità di elezione del presidente della regione e di formazione della giunta regionale, nonché il numero e le modalità di elezione dei consiglieri regio-

nali nell'ambito di un sistema uninominale e maggioritario (secondo comma).

Qualora la regione non provveda, si prevede che si applichino le leggi dello Stato in materia (terzo comma).

Per la restante parte dell'articolo di cui si compone il disegno di legge costituzionale, si confermano disposizioni già presenti nell'attuale formulazione del vigente articolo 122 della Costituzione, a parte l'ultimo comma che coerentemente non viene riproposto.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 122. — Il presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto.

Con legge approvata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti, ogni Regione stabilisce le modalità di elezione del Presidente e di formazione della Giunta, nonché il numero e le modalità di elezione dei consiglieri regionali secondo un sistema uninominale e maggioritario.

Qualora la Regione non abbia adottato le disposizioni di cui al precedente comma, si applicano le leggi della Repubblica in materia. La determinazione delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità è comunque riservata alla legge della Repubblica.

Nessuno può appartenere contemporaneamente ad un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento oppure ad un altro Consiglio regionale.

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente ed un ufficio di presidenza per i propri lavori.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni ».